



Azienda Ospedaliera
C.T.O. / Maria Adelaide

DELIBERAZIONE

MOD PG 423.02-12 Revisione 2 del 01/01/2008 Approvazione: DG - Emissione: RD

Nota: L'originale firmato è conservato presso l'Ufficio per la Qualità a cura del Rappresentante della Direzione

Deliberazione n. 404/DG/2008/DG

del 01/08/2008

OGGETTO: CAUSA CIVILE PROMOSSA CONTRO L'AZIENDA DAL C.A.E.C. SOCIETA' COOPERATIVA – CONSORZIO ARTIGIANO EDILE COMISO. NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE AI SENSI DELL'ART. 61 C.P.C. SPESA PREVISTA € 5.500,00 (ONERI COMPRESI).

IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 65 – 7819 del 17 dicembre 2007, di nomina a Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera C.T.O./Maria Adelaide con decorrenza 1° gennaio 2008;
- Visti gli atti relativi alla materia in trattazione e in particolare:
 - La deliberazione n. 120/DG/03/ST del 29/05/03, con la quale a seguito di gara a pubblico incanto si disponeva di aggiudicare al C.A.E.C. – Consorzio Artigiano Edile Comiso – l'appalto relativo alla realizzazione di un nuovo blocco ascensori e la costruzione di nuovi spogliatoi donne contigui ai piani 1° e 2° del Presidio C.T.O., e la conseguente risistemazione della mensa sita al piano terra nel fabbricato esistente, nonché la manutenzione degli impianti tecnologici, per un importo complessivo pari a € 1.751.401,21 oltre € 26.580,66 per oneri relativi alla sicurezza;
 - La deliberazione n. 268/DG/06/ST del 27/03/2006, che istituiva, ai sensi dell'art. 31bis della L. 109/94 e s.m.i., una Commissione con il compito di formulare una proposta definitiva di accordo bonario, a seguito del contenzioso sorto durante l'esecuzione dei lavori circa la determinazione dell'importo contrattuale a seguito della iscrizione di riserve nei documenti contabili;
 - La deliberazione n. 179/CFF/06/ST del 25/08/2006, con la quale, sentito il parere legale richiesto al prof. Avv. Cavallo Perin, l'Azienda stabiliva di non accettare per ragioni di merito nella medesima espresse, la proposta di accordo bonario formulata dalla Commissione di cui sopra;
 - La deliberazione n. 345/C/06/SL del 07/12/2006, con la quale a seguito dell'atto di citazione avanti al Tribunale di Torino, promosso dal C.A.E.C. e notificato a questa Azienda in data 25/10/06, si conferiva l'incarico di rappresentanza legale dell'Azienda al prof. Avv. Roberto CAVALLO PERIN;
- Ritenuto necessario per quanto sopra, provvedere al conferimento di un incarico per lo svolgimento delle funzioni di Consulente Tecnico di Parte (CTP) che tuteli le ragioni dell'Azienda nella causa civile "de quo";
- Atteso che questa Azienda ha chiesto l'autorizzazione alla Regione Piemonte – Direzione organizzazione, pianificazione e sviluppo risorse umane, per l'affidamento di un incarico di consulenza tecnica all'arch. Claudio TOMASINI, dirigente regionale assegnato alla Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste;
- Considerato che tale scelta si è fondata esclusivamente sull'alto grado di professionalità e di competenza dimostrata dal predetto professionista, che ha già seguito l'iter procedurale di approvazione della prima perizia tecnica di variante suppletiva presso il Comitato Regionale Opere Pubbliche (C.R.O.P.) e conosce pertanto gli interventi affidati alla C.A.E.C.;



Azienda Ospedaliera
C.T.O. / Maria Adelaide

DELIBERAZIONE

MOD PG 423.02-12 Revisione 2 del 01/01/2008 Approvazione: DG - Emissione: RD

Nota: L'originale firmato è conservato presso l'Ufficio per la Qualità a cura del Rappresentante della Direzione

Deliberazione n. 404/DG/2008/DG

del 01/08/2008

- Considerato che, con D.G.R. n. 5 – 8567 del 14/04/08, la Regione Piemonte ha stabilito di autorizzare, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. n. 10/89, l'arch. Tomasini a svolgere il predetto incarico di consulenza tecnica fuori dall'orario di servizio oppure con recupero delle ore non lavorate presso la Regione entro i 90 giorni successivi all'assenza;
- Visto che, nelle more del procedimento di autorizzazione da parte della Regione Piemonte, il Legale incaricato ha provveduto a formalizzare la nomina del CTP mediante memoria 30/11/2007 depositata presso la cancelleria del Giudice Istruttore designato, dott. Oberto, al fine di non incorrere in decadenze processuali a carico dell'Azienda;
- Dato atto che, per l'esecuzione dell'incarico in oggetto è previsto un compenso onnicomprensivo di € 5.500,00 così come proposto dal professionista con nota del 31/07/2008;
- Visto il combinato disposto ex art. 1, c. 127, della L. n. 662 del 23/12/1996, come modificato dall'art. 3, commi 18 e 54 della L. n. 244 del 24/12/2007, il quale dispone che le Pubbliche Amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenze per i quali è previsto un compenso, devono pubblicare sul proprio sito Web i relativi provvedimenti, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato;
- Preso atto del parere favorevole fornito sul presente atto, per quanto di competenza, dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo, rispettivamente ai sensi dell'articolo 3, comma 7, e dell'articolo 3, comma 1-quinquies, del D.lgs. 30/12/1992, n. 502 e smi,

DELIBERA:

1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, consulente tecnico di parte dell'Azienda Ospedaliera C.T.O./Maria Adelaide nella causa civile opposta al C.A.E.C. – Consorzio Artigiano Edile Comiso – l'arch. Claudio TOMASINI, dirigente regionale assegnato alla Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste;
2. di dare atto che il pagamento relativo alla prestazione oggetto del presente provvedimento, presumibilmente quantificabile in € 5.500,00 (oneri compresi), sarà effettuato sulla base delle parcelle che perverranno e troverà collocazione sul conto 3.10.04.56 "Consulenze tecniche" del bilancio di competenza;
3. di inserire il presente incarico nell'elenco pubblicato sul sito aziendale ai sensi del combinato disposto ex art. 1, c. 127, della L. n. 662 del 23/12/1996, come modificato dall'art. 3, commi 18 e 54 della L. n. 244 del 24/12/2007;
4. di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 24 gennaio 1995, n. 10, al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti.

Il Direttore Generale
Dott. Alberto ANDRION

firma

Torino, li

Pagina 2 di 2